Aiuti di Stato: risarcimento per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus destinato ad aeroporti e operatori di servizi di assistenza a terra

La Commissione ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano di risarcimento di 800 milioni di € per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio che l'Italia e altri paesi hanno dovuto applicare per arginare la diffusione del virus. La misura sarà aperta a tutti gli aeroporti e agli operatori di servizi di assistenza a terra in possesso di una licenza di esercizio valida, rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile.

L'Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per i danni subiti tra il 1° marzo e il 14 luglio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio in vigore in quel periodo.

La Commissione, ritenendo la pandemia di coronavirus un evento eccezionale, un fenomeno straordinario ed imprevedibile con significative ricadute economiche, ritiene giustificati gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia. Per questi motivi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme sugli aiuti di Stato.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'Art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, come la pandemia di coronavirus.

La Commissione ritiene che la misura italiana compenserà le perdite direttamente legate alla pandemia di coronavirus e che la misura è proporzionata, in quanto il risarcimento non supererà quanto necessario per risarcire i danni, in rispetto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Un meccanismo di recupero garantirà che l'eventuale sostegno pubblico ricevuto in eccesso dai beneficiari rispetto al danno effettivamente subito venga restituito allo Stato italiano. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

FONTE e LINK al testo originale: Clicca qui

Per vedere l'Art. 107, TFUE: Clicca qui